Sentenza 65/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Matteo LARICCIA	Referendario

nel giudizio iscritto al n. 2572 del registro di segreteria sul conto giudiziale dell'economo del Comune di PONTE GARDENA, per l'esercizio finanziario 2021, reso dal Segretario generale reggente dott. Fabian Pfeifer, a causa della prolungata assenza dell'economo responsabile;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 19/2025 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale dell'economo relativo all'esercizio 2021, reso dal Segretario generale reggente dott. Fabian Pfeifer, in sostituzione del soggetto che vi era tenuto assente da lungo periodo per motivi di salute ed iscritto al n. 2572 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147,

del c. g. c., l'esame dello stesso.

In particolare, ha evidenziato che lo stesso deve ritenersi improcedibile, in quanto privo dell'attestazione di parifica, che rappresenta ai sensi dell'art. 140, comma 1, del c.g.c. condizione per l'esame del conto.

3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le perplessità segnalate dal Magistrato istruttore, chiedeva dichiararsi improcedibile il conto in esame.

In particolare, faceva presente che l'attestazione di parifica costituisce imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto ai sensi degli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del c.g.c., nonché dell'art. 618 del R.D. n. 827 del 1924.

4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale trasmesso privo dell'attestazione di conformità dello stesso con le scritture detenute dall'Amministrazione.

Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che la "parificazione" è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture detenute dall'Amministrazione (SS.RR in sede consultiva, delib. n. 4/2020) e che il visto di regolarità costituisce condizione per l'esame del conto ai sensi dell'art. 140, comma 1, c.g.c. (Sez. giurisd. Veneto, n. 92 del 2022).

6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto giudiziale dell'economo del Comune di Ponte Gardena, reso, per l'esercizio 2021, dal Segretario generale reggente dott. Fabian Pfeifer.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

L'estensore	**Il presidente**
Francesco Targia	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 24/09/2025